



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO
L'AQUILA

Reg. Ric. n. 156-1999
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

1) sul ricorso n.156-99 proposto dalla Società Montana Nuova s.r.l. e dal Consorzio di Marsia, rappresentati e difesi dagli Avv. Maria Athena Lorizio, Luca De Lucia e Rosita Di Lorenzo ed elettivamente domiciliata in L'Aquila presso la Segreteria del TAR Abruzzo, via Salaria Antica Est;

c o n t r o

l'Amministrazione Separata della Montagna Curio assegnata in uso civico alla frazione di Roccacerro del Comune di Tagliacozzo;

per l'annullamento

della delibera n.22 del 5.12.1998 del Comitato Amministrativo della A.S. della Montagna Curio, dichiarata immediatamente esecutiva, pubblicata il 17.12.1998 per la durata di quindici giorni, avente per oggetto la presa in carico delle opere di urbanizzazione e degli impianti di Marsia;

2) sul ricorso n.713/99 proposto dalla Soc. Montana Nuova s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Athena Lorizio e Rosita Di Lorenzo e domiciliata in L'Aquila, presso la Segreteria del TAR Abruzzo;

contro

il Comune di Tagliacozzo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall'avv. Renato Simone e domiciliato in L'Aquila, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gentileschi, vico Picenze, 25;

per l'annullamento

della delibera n.41 del 25.6.1999 del Consiglio comunale di Tagliacozzo con allegata proposta della Giunta comunale, senza data, rilasciata in copia conforme in data 23.8.1999, avente per oggetto il comprensorio di Marsia, situazione giuridico-amministrativa: determinazioni;

3) sul ricorso n.91-2001, proposto dal Consorzio di Marsia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Ciampini e Livio Lavitola, elett.te domiciliato in L'Aquila presso l'avv. Giulio Cesare Primerano, via Gen.Francesco Rossi, 4

contro

il Comune di Tagliacozzo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Simone e domiciliato in L'Aquila, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gentileschi, vico Picenze, 25

per l'annullamento

della delibera di Consiglio comunale del Comune di Tagliacozzo n.71 del 3.11.2000, avente ad oggetto "perimetro di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni Località Marsia: determinazioni, comunicata al Presidente del Consorzio ricorrente con raccomandata n.10054650497/7 del 27.11.2000 prot. 18283, nonché della nota di trasmissione della detta delibera.

Di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e

nrg. n. 156-1999
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

conseguenziale.

-per quanto possa occorrere dell'art.4 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n.91 del 30.6.94 ivi richiamato;

nonché sull'atto di intervento ad opponendum proposto dai sigg.ri:

Lutta Armando, De Remigis Domenico, Russo Faustina, Zonfrilli Giannina, Marinangeli Mathilde, Conti Mario, Valente Tommaso, Melcore Alberto, Mercuri Maria Teresa, Modesti Massimo, Ortensi Paolo, Ortensi Carlo, Peruginelli Alessandro, Tedone Gabriella, Mentrasti Lidia, Deodori Paolo, Accettura Ignazio, Fini Domenico, Ronchetti Giulio, Maldera Luigi, Matone Eduardo, Furlan Marinella, Scarano Ada, Di Bartolomeo Vincenzo, Rigetti Agostino, Panaccione Antonio, Monastra Casimiro, Trinca Gabriela, Trinca Graziella, Mei Bruno, Lauri Luciano, Madruzzo Concetta, Mari Sceverino, Macario Marco, Bordone Elise, Riolo Fabrizio, Di Rocco Angelo, Miccinelli Guido, Cutellè Elena, Marconato Filomena, De Angelis Vincenzo, Ronchetti Massimo, Ferri Fausto, Taccagno Dino, Morosi Guido, Flammia Vera, Elissandrini Maurizio, Giancotti Giuseppe, Salvatori Giuseppe, Persia Ottavio, Iannozzi Andrea, Laura Giuseppe, Tocci Ornella, Malatesta Sergio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eleuterio Simonelli, con domicilio eletto in L'Aquila, via dei Peligni,2 nello studio dell'avv. Emilio Bafile;

4) sul ricorso n.292/2001, proposto dalla Soc. Montana Nuova s.r.l. e Arpedil s.r.l., nonché dalla soc. Marsia s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Athena Lorizio e Rosita Di Lorenzo e domiciliate

presso la Segreteria del TAR Abruzzo, L'Aquila;

contro

il Comune di Tagliacozzo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Simone e domiciliato in L'Aquila, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gentileschi, vico Picenze, 25

nonché contro

l'Amministrazione Separata della Montagna Curio (n.c.)

per l'annullamento

della delibera n.16 del 29.3.01 del Consiglio comunale di Tagliacozzo pubblicata il 3.4.01 per 15 gg. consecutivi, avente per oggetto "approvazione convenzione tra il Comune di Tagliacozzo e l'Amministrazione Separata della Montagna Curio" per lo svolgimento dei servizi pubblici all'interno del comprensorio di Marsia, e atti presupposti, tra cui la proposta della Giunta comunale allegata alla delibera consiliare e la delibera del Consiglio comunale n.41 del 25.6.1999, impugnata con il ricorso n.713/99 r.g. innanzi codesto TAR;

5) sul ricorso n.300/2001, proposto dal Consorzio di Marsia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Ciampini e Livio Lavitola e domiciliato in L'Aquila, presso lo studio dell'avv. Giulio Cesare Primerano, via Gen.Francesco Rossi, n.4

contro

il Comune di Tagliacozzo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renato Simone e domiciliato in L'Aquila, presso lo

nrg. n. 156-1999
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

studio dell'avv. Alessandro Gentileschi

nonché contro

l'Amministrazione Separata della Montagna Curio (n.c.);

per l'annullamento

della delibera di Consiglio comunale del Comune di Tagliacozzo n.16 del 29.3.2001, avente ad oggetto "approvazione di convenzione tra il Comune di Tagliacozzo e l'Amm.ne Separata della Montagna Curio" per lo svolgimento dei servizi pubblici all'interno del comprensorio di Marsia, pubblicata il 3.4.2001 per 15 gg. consecutivi.

di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e comunque consequenziale, tra cui la proposta della Giunta comunale allegata alla delibera consiliare, nonché delle delibere di Consiglio comunale n.41 del 25.6.1998 e n.71 del 3.11.2000 ivi richiamate, già oggetto di specifica impugnativa con i relativi ricorsi al TAR;

nonché sull'atto di intervento ad opponendum proposto dai sigg.ri:

Ferri Fausto, Peruginelli Alessandro, Matone Edoardo, Di Nepi Maurizio, Bordoni Elide, Macario Marco, Balteanu Aristita, Gamberoni Antonella, Grassi Giorgio, Ricordini Adriana, Ronchetti Italo, Ricciardi Giovanni, Tignanelli Rosa, Maldera Luigi, Chiricotto Enrico, Betturi Luisa, Matteucci Anna Franca, Musto Luciano, Cardona Anna, Benucci Alvio, Conti Enrica, Palmara Domenico, De Bonis Vincenzo, Inesi Orietta, Petrizzi Primo, Martucci Elio, Pellecchia Maria, Landi Ida, Maldera Eugenia, Maldera Paolo, Barbato Antonio, Nassisi Anna, Valente Tommaso, Viscoli Livio,

nrg. n. 156-1999
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Viscoli Fabrizio, Valente Rita, Damiani Ernesto, Conti Mario,
 Morales Aldo, Lanzi Maria Luisa, Buccino Adriana, Buccino Rosetta,
 Peruginelli Alessandro, Buccino Agostino, Saraceni Alfredo,
 Cantarini, Antonio, Viscoli Luana, Iannozzi Andrea, Erzetti Massimo,
 Pelli Giuliano, Deodori Paolo, Manelli Francesco, Barbato Elisabetta,
 Cesaro Raffaella, Ambrosiani Nicola, Marrone Carla, Rubino Luciana,
 D'Anna Grazia Maria, Sarrocco Nello, Panaccione Antonio, Sentinelli
 Fernando, Lattanti Antonori Giuliano, Nacca Roberta, Miccinelli
 Guido, Riolo Fabrizio, Lombardo Maria Teresa, Spano Paolo,
 Marrone Calonghi Giuliano, Zonfrilli Giannina, Vincenzoni
 Massimiliano, Casale Enzo, Di Rocco Angelo, Leali Gabriella,
 Santariga Lucinio Maria Antonietta, Curcuruto Placido, D'Offizi
 Marisa, Lori Carlo, Merolla Guido, Flammia Vera, Lettini Antonio,
 Romoli Manuela, Margotta Franca, Zammerini Anna Laura, De Bonis
 Vincenzo, Bonanni Claudio, Barichello Margherita, Modesti Massimo,
 Contasta Augusto, Boletti Magda, Cella Fortunato, Saraceni Alfredo,
 Persia Ottavio, Calmieri Angela, Covone Carlo, Vitagliano Elvira,
 Bini Giulia, Ricciardi Alberta, Miti Nappi Bruno, Gagliardi
 Domenico, Del Bravo Paolo, Basili Ilia, Santarelli Petronia, Marri
 Enrico, Panaccione Antonio, Lauri Luciano, Giuliani Giuliano,
 Monastra Casimiro, Letta Anna Maria, Boletti Magda, D'Arconte
 Ubaldo, Morello Maria, Rotella Letta Maria Grazia, tutti rappresentati
 e difesi dagli avv.ti prof. Nicola Corbo e prof. Lucio V.Moscarini,
 elett.te domiciliati insieme con i medesimi in L'Aquila, via Rendina,

nrg. n. 156-1999
 n. 713-1999
 n. 91-2001
 n. 292-2001
 n. 300-2001
 n. 261-2002
 n. 297-2002

1, presso lo studio dell'avv. Antonio Palombo;

6) sul ricorso n.261/2002, proposto dalla soc. Montana Nuova s.r.l., dalla soc. Arpedil s.r.l. e dalla soc. Marsia s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Athena Lorizio e Rosita Di Lorenzo e domiciliate in L'Aquila, presso la Segreteria del TAR Abruzzo, via Salaria Antica Est;

contro

il Comune di Tagliacozzo, in persona del Sindaco p.t., e l'Amm.ne Separata della Montagna Curio, rappresentati e difesi dall'avv. Renato Simone e domiciliati in L'Aquila, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gentileschi, vico Picenze, 25;

per l'annullamento

della delibera n.29 del 2.12.01 del Comitato amm.vo dell'Amm.ne Separata della Montagna Curio assegnata in uso civico alla frazione di Roccamerco di Tagliacozzo, di attivazione del servizio pubblico di manutenzione e pulizia, nonché di sgombero della neve delle strade e piazze del comprensorio di Marsia, e di avvio del procedimento, pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Tagliacozzo il 7.2.2002 per 15 gg. consecutivi, delibera n.1 del 19.1.2002 del Comitato amm.vo dell'Amm.ne Separata della Montagna Curio di conferma della precedente delibera n.29 del 2.12.2001, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Tagliacozzo il 20.2.2002 per 15 gg. consecutivi, delibera del Consiglio comunale di Tagliacozzo n.13 del 24.1.2002 di approvazione dello schema di convenzione con

nrg. n. 156-1999
 n. 713-1999
 n. 91-2001
 n. 292-2001
 n. 300-2001
 n. 261-2002
 n. 297-2002

l'Amm.ne Separata della Montagna Curio per la gestione del servizio pubblico di manutenzione e strade e sgombero neve nel comprensorio di Marsia, affissa all'albo pretorio del Comune di Tagliacozzo il giorno 7.3.2002 per 15 gg. consecutivi, nonché la delibera della G.C. di Tagliacozzo n. 31 del 32.3.2002, pubblicata con l'affissione all'albo pretorio in data 19.3.2002 per 15 gg. consecutivi avente per oggetto la determinazione dell'effettivo inizio del servizio di sgombero neve per il periodo 20.3.2002-30.4.2002;

7) sul ricorso n.297/2002, proposto dal Consorzio di Marsia, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Femìa e domiciliato in L'Aquila, presso lo studio dell'avv. G.C. Primerano, via Gen.Francesco Rossi, 4;

contro

il Comune di Tagliacozzo e l'Amm.ne Separata della Montagna Curio-Fraz.Roccacerro, rappresentati e difesi dall'avv. Renato Simone e domiciliati in L'Aquila, presso lo studio dell'avv. Alessandro Gentileschi, vico Picenze, 25;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Tagliacozzo n.13 del 24.1.2002 di approvazione dello schema di convenzione con l'Amm.ne Separata della Montagna Curio per la gestione del servizio pubblico di manutenzione e strade e sgombero neve nel comprensorio di Marsia, affissa all'albo pretorio del Comune di Tagliacozzo il 7.3.2002 per 15 gg. consecutivi;

della deliberazione della Giunta com.le di Tagliacozzo n.31 del 2.3.2002, pubblicata con affissione all'albo pretorio in data 19.3.2002 per 15 gg. consecutivi avente ad oggetto la determinazione dell'effettivo inizio del servizio di sgombro neve per il periodo 20.3-30.4.2002;

di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque consequenziale ed in particolare degli eventuali atti esecutivi delle deliberazioni sopraindicate aventi ad oggetto la richiesta ai consorziati del pagamento delle somme necessarie per l'attivazione del servizio, posti in essere dall'Amm.ne Separata;

nonché sull'atto di intervento ad opponendum proposto dai sigg.ri:

Lanzi Maria Luisa, Palmara Domenica, Conti Enrica, Alvio Benucci, Giuliano Giuliani, Nappi Bruno, Lodovico Pace, Guadagni Annalena, Riccardi Alberta, Monsignori Gianfranco, Bracaglia Marco Valerio, Tomei Luca, Curci Gaia, Berardini Mario, Buratta Dario, Cella Fortunato, Damiani Ernesto, Pagliaccia Rosella, Lori Carlo, Gamberoni Antonella, Rubino Luciana, Letta Anna Maria, Letta Maria Grazia, Letta Luciana, Oppenheimer Luciano, Fini Anna Maria, Colaruotolo Giuseppe, Matteucci Carlo, Morello Maria, Del Bravo Paolo, Gagliardi Domenico, Bini Giulia, Vannacci Franco, Manelli Francesco, Barbato Elisabetta, Barbato Antonio, Nassisi Anna, Consoli Mario, Quarta Riccardo, Terenzi Mara, Martucci Elio, Pelliccia Maria, Vitagliano Elvira, Covone Carlo Maria, Bevilacqua Bisignani Regina, Russo Assunta, Ridussi Ida, Ricciardi Giovanni,

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Mirabelli Angeline, Marri Enrico, Ricotti Aldo, Silvestri Federico,
 Cesaro Raffaella, De Bonis Vincenzo, Guerricchio Renato, Cati
 Augusto, Cetta Rosa, Maniero Carlo, Rocchetti Wilma, Mura Anna
 Maria, Grassi Giorgio, Lecconi Giancarlo, Boletti Magda, Chiricotto
 Enrico, Maldera Paolo, Romoli Maurizio, Romoli Manuela, De
 Berardinis Stefania, Ceselli Salvatore, Varone Giovanni, Melchiorre
 Brunone, Spurio Cesare, Peducci Marco, Di Berardino Roberto,
 Contini Pietro, Balteanu Aristita, Formica Anna, Lattanti Antinori
 Giuliani, Sarocco Nello, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Eleuterio
 Simonelli, con domicilio eletto in L'Aquila via dei Peligni n.12, nello
 studio dell'avv. Emilio Bafile;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amm.ni intime, nonché
 gli atti di intervento ad opponendum;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla pubblica udienza del 15 gennaio 2003 il Consigliere
 Luciano Rasola;

Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Ric. N.156/1999

Con il ricorso prodotto i soggetti ricorrenti impugnano il
 provvedimento del 5.12.1998 con cui l'Amm.ne separata della

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Montagna Curio assegnata in uso civico alla frazione di Roccacerro del Comune di Tagliacozzo, in esecuzione della sentenza n.26 del 12.8.1998 del Commissario reg.le agli usi civici dell'Aquila, ha deliberato di prendere in carico le strade, le piazze e gli impianti scioviari, questi ultimi per il 60%, realizzati dalla Soc. Marsia.

Premettono che con contratto per Notaio Napoletano del 29.10.1961 l'Amm.ne separata ha alienato alla soc. Marsia 103 ha. di terreno per la realizzazione di un centro turistico sportivo e residenziale.

Aggiungono che la Soc. Montana Nuova s.r.l. è proprietaria degli impianti di risalita del comprensorio di Marsia (delle cui concessioni di esercizio è titolare) per essere stati detti impianti trasferiti ad essa dalla soc. Marsia in data 14.7.1989.

Anche i terreni, su cui insistono gli impianti, sono in parte di proprietà della soc. Montana Nuova per cessione da parte della Soc. Marsia e in parte sono stati dati in concessione da parte dell'Amm.ne separata e del Comune di Tagliacozzo in favore della soc. Marsia con il contratto 18.6.1982, rep.726 di cambio di destinazione d'uso; tutti i diritti sui terreni interessati dagli impianti e gli impianti sono stati ceduti dalla soc. Marsia alla soc. Montana Nuova con contratto 30.12.1989 per Notaio Battaglia.

Espongono ancora che con atto del 21.9.1966 la soc. Marsia ha costituito, tra gli acquirenti dei lotti del Centro Turistico di Marsia, il Consorzio di Marsia con lo scopo di costruire, mantenere ed esercitare le opere indicate nell'art.2 dello Statuto (strade, piazze, impianti vari,

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

ecc...).

Con sentenza 12.8.1998, n.46 il Commissario regionale per gli usi civici ha ordinato la reintegra in favore dell'Amm.ne separata delle strade e piazze realizzate dalla soc. Marsia nell'ambito dei terreni alienati nel 1961 e la reintegra del 60% degli impianti scioviari.

La Corte di Appello di Roma-Sez. speciale usi civici adita dalla soc. Montana Nuova e dal Consorzio di Marsia ha sospeso gli effetti della sentenza commissariale nel duplice rilievo che la reintegra del 60% degli impianti scioviari ne comporterebbe l'interruzione del funzionamento e che l'interruzione della gestione consortile di piazze e strade, nel corso dell'inverno, può arrecare danno alla comunità residente.

Nella pendenza del giudizio di appello, l'Amm.ne separata ha adottato la deliberata impugnata, di cui si denuncia l'illegittimità in quanto assunta in esecuzione di sentenze, i cui effetti sono stati sospesi. Non si è peraltro considerato che la soc. Montana Nuova è l'unico soggetto titolare delle concessioni di esercizio degli impianti, per cui è l'unico soggetto abilitato alla loro gestione.

Si denuncia, inoltre, l'illegittimità della reintegra parziale degli impianti, costituenti un complesso unitario non frazionabile.

Ric. N. 713/1999

Oggetto del presente ricorso, proposto dalla soc. Montana Nuova s.r.l. (M.N.) è la deliberazione n.41 del 25.6.1999, con cui il Consiglio comunale di Tagliacozzo, dopo aver ripercorso le varie fasi e

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

vicissitudini dei rapporti intercorsi tra la società Marsia, il Consorzio di Marsia, la società ricorrente e l'Amm.ne separata e il Comune di Tagliacozzo, prende atto della situazione giuridico-amministrativa del comprensorio di Marsia, così come risultante dalla proposta formulata dalla Giunta municipale e delibera di assumere ogni conseguente iniziativa a tutela delle ragioni pubbliche evidenziate nel corpo del provvedimento, “ivi compresa l’azione petitoria volta a far riaffermare la proprietà del Comune e dell’Amm.ne separata sui beni che dovevano essere (e sono stati) trasferiti in virtù dell’art.9 del contratto di vendita del 1961 in premessa richiamato”.

L’atto viene, comunque, censurato nella parte in cui l’Amm.ne comunale di Tagliacozzo contesta la validità del trasferimento dei terreni ed impianti sciistici dalla soc. Marsia ad essa soc. ricorrente.

Al riguardo si sostiene che la soc. M.N. subentrò alla soc. Marsia, avendo non solo acquistato i terreni descritti nell’atto per notaio Battaglia del 30.12.1989, ma anche tutti i diritti della soc. Marsia nei confronti dell’Amm.ne separata e del Comune, non solo quindi i diritti riferiti all’art.4 del contratto per notaio Napoletano del 1961, come ritenuto dal Consiglio e dalla giunta comunale. La soc. Montana Nuova, nello stesso anno 1989 acquistò anche gli impianti sciistici.

A sostegno di quanto affermato vengono citate diverse pronunce che – ad avviso della deducente – confermerebbero la suesposta posizione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tagliacozzo che replica agli argomenti ex adverso prospettati, chiedendo la reiezione del gravame.

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Ric. N. 91/2001

Con il presente ricorso, il Consorzio di Marsia chiede l'annullamento del provvedimento con cui il Consiglio comunale di Tagliacozzo ha ampliato il perimetro di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, inserendovi la località denominata Marsia.

Dopo aver premesso quali sono gli scopi del Consorzio, tra i quali rientra quello della raccolta di rifiuti, cui il Consorzio provvede addossando i relativi oneri ai singoli consorziati, il Consorzio stesso denuncia la violazione dell'art.7 L.241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, nonché la violazione dell'art.3 della medesima legge per difetto di motivazione.

Viene, infine, dedotto il vizio di eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, non rispondendo al vero l'affermazione secondo cui nella località Marsia si sarebbero verificati episodi di accumulo di immondizia, fonte di possibili gravi inconvenienti igienico-sanitari.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tagliacozzo che eccepisce il difetto di legittimazione ad agire del Consorzio dopo la restituzione di strade e piazze dalla soc. Marsia all'Amm.ne separata di cui al verbale di riconsegna del 30.10.1996; nel merito sostiene la legittimità del provvedimento comunale, riguardante lo svolgimento di un servizio proprio delle attribuzioni del Comune.

Sono intervenuti ad opponendum nel presente giudizio diversi consorziati contrari all'accoglimento del ricorso stante l'incuria e lo

stato di abbandono e degrado in cui versa il comprensorio; gli interventori eccepiscono poi il difetto di interesse del Consorzio ad opporsi all'atto impugnato, stante il disposto dell'art.2 dello Statuto consortile, che ne prevede lo scioglimento quando altri soggetti pubblici o privati siano in grado di svolgere i servizi finora svolti dal Consorzio.

Si eccepisce inoltre il difetto del Consorzio ad essere legalmente rappresentato nel presente giudizio.

Il Consorzio e il Comune hanno prodotto memorie per meglio illustrare le loro tesi.

Ric. N.292/2001

Il ricorso è proposto dalla soc. Montana Nuova s.r.l., dalla soc. Arpedil s.r.l. (che ha eseguito l'acquedotto di Marsia) e dalla soc. Marsia per l'annullamento dell'atto consiliare 29.3.2001, n.16, di approvazione di uno schema di convenzione tra il Comune di Tagliacozzo e l'Amm.ne separata per lo svolgimento dei servizi pubblici all'interno del comprensorio di Marsia, nonché per l'annullamento di atti presupposti (la proposta della G.M. allegata alla delibera consiliare e la deliberazione consiliare n.41/1999, già impugnata con il ricorso 713 dalla soc. Montana Nuova).

Vengono, nelle premesse in fatto, richiamate le vicende e i conflitti che hanno opposto, nel corso del tempo, l'Amm.ne separata e il Comune di Tagliacozzo alle soc. Marsia e Montana Nuova. Si richiamano, in particolare, i seguenti atti:

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

- il contratto del 1961;
- la conciliazione, omologata con ordinanze del Commissario per gli usi civici del 1968 e del 1971, che stabilivano la soggezione all'uso pubblico di circolazione di strade e piazze;
- l'atto del 1966 di costituzione del Consorzio di Marsia, cui, nel 1972, la soc. Marsia affidò in gestione tutte le strade e piazze del comprensorio;
- il contratto del 1982 relativo al cambio di destinazione di ulteriori 15 ha. Concessi alla soc. Marsia;
- il contratto per notaio Battaglia del 1989 di subentro della soc. Montana alla soc. Marsia nei diritti relativi ad alcuni beni;
- le sentenze del Commissario per gli usi civici n.42/1998 e n.46/1998, sospese e poi riformate dalla Corte d'Appello di Roma, che, per quanto concerne, in particolare, la sent. N.46/1998, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Commissario, che si sarebbe pronunciato su una questione di inadempimento contrattuale (quella della restituzione di strade e piazze dalla soc. Marsia all'Amm.ne separata), con il che la Corte d'appello avrebbe negato implicitamente validità al verbale di consegna del 30.10.1996.

Ciò premesso, vengono dedotti i seguenti motivi di diritto:

- 1) Poiché la Corte d'appello di Roma – Sezione speciale usi civici – con le sentenze n.17 e 18/2000 ha annullato le sentenze commissariali che avevano disposto la reintegra delle strade, piazze ed impianti di risalita a favore dell'Amm.ne separata, è venuto meno il presupposto

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

della natura pubblica delle strade e piazze di Marsia in forza del quale il Comune di Tagliacozzo ha convenuto, con la delibera impugnata n.16/2001, di assumere la gestione dei servizi pubblici all'interno del comprensorio di Marsia.

2) La deliberazione impugnata si pone in contrasto con la delibera del Consiglio regionale d'Abruzzo n.122/9 del 1981, che, approvando la variante al p.r.g. di Tagliacozzo relativa alla lottizzazione Marsia, aveva prescritto che il Comune fosse sollevato dall'onere della realizzazione e manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione.

3) Con l'atto impugnato il Comune si espone ad azioni risarcitorie rilevanti derivanti dai danni che verrà a subire il Consorzio di Marsia, che non potrebbe più onorare i contratti stipulati con le società che espletano i vari servizi nell'ambito del comprensorio.

4) La delibera impugnata è inoltre illogica e contraddittoria perché il Comune, da una parte, intende assumere a proprio carico la gestione di pubblici servizi, dall'altra dà atto che sulla proposta di Giunta non sono stati apposti i pareri tecnico e contabile, trattandosi di atto di mera programmazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tagliacozzo che contrasta con vari argomenti le tesi esposte ex adverso, eccependo l'inammissibilità del ricorso rivolto avverso un atto di mero indirizzo, nonché la mancanza di un interesse processuale delle tre società ricorrenti, che hanno prodotto due ulteriori memorie a sostegno delle tesi esposte.

Ric. N.300/2001

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Contro gli stessi atti oggetto del precedente ricorso insorge anche il Consorzio di Marsia, che, dopo aver evidenziato gli scopi e le attività dell'ente e alcuni aspetti della vicenda, deduce l'illegittimità della deliberazione impugnata n.16/2001 per derivazione dalla illegittimità della deliberazione consiliare n.41/1999, già impugnata con precedente ricorso n.788/1999, di cui vengono riproposte le censure.

L'atto impugnato sarebbe altresì illegittimo per derivazione dalla illegittimità della deliberazione n.71/2000, già impugnata con ricorso n.91/2001, di cui vengono pure riproposte le censure.

La delibera n.16/2001 è inoltre affetta da vizi propri quali:

- la violazione degli artt.1,7 e 8 della L.241/1990;
- l'illegittimità dell'atto in quanto fondato su erronei presupposti di fatto e di diritto (si fa riferimento, tra l'altro, alle decisioni della Corte d'appello di Roma che ha annullato le decisioni commissariali n.42/1998 e n.46/1998);
- la delibera oggetto di contestazione sarebbe illegittima in quanto non è riscontrabile alcuna motivazione in merito all'interesse pubblico generale per procedere all'assunzione da parte del Comune della gestione dei servizi pubblici riguardanti il comprensorio di Marsia;
- lo schema di convenzione approvato violerebbe l'art.30 del D.Leg.vo 18.8.2000, n.267 in quanto non conterrebbe gli elementi indicati dalla norma e inoltre non sarebbero precisati i rapporti finanziari tra Comune e Amm.ne separata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tagliacozzo, mentre alcuni dei

consorziati hanno proposto atto d'intervento per opporsi all'accoglimento del gravame.

Dopo aver prodotto memoria in data 7.7.2001, il Consorzio di Marsia ha proposto motivi aggiunti con atto del 5.4.2002, con cui impugna due deliberazioni (n.29/2001 e n.1/2002) del Comitato amministrativo dell'Amm.ne separata riguardanti l'attivazione del servizio di manutenzione strade e di sgombero neve in località Marsia, delibere adottate in attuazione del provvedimento n.16/2001 del C.C. di Tagliacozzo.

Di tali atti viene denunciata l'illegittimità derivata dalle delibere n.41/1999 e n.16/2001, per cui vengono riproposti i motivi a suo tempo dedotti avverso i citati atti presupposti.

Le due citate deliberazioni dell'Amm.ne separata presentate inoltre vizi propri.

In particolare, si deduce:

- la violazione degli artt.7 e 8 della L.241/1990
- eccesso di potere, perché l'Amm.ne separata sembra ignorare le decisioni della Corte d'Appello di Roma, che hanno annullato le sentenze commissariali e perché nessun valore avrebbe il verbale di riconsegna di strade e piazze del 30.11.1996
- eccesso di potere, perché l'Amm.ne separata non sembra in grado di garantire il servizio che afferma di voler svolgere.

Ulteriori memorie hanno prodotto il Comune e gli interventori ad opponendum.

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Ric. N.261/2002

Gli atti impugnati con i motivi aggiunti da parte del Consorzio di Marsia vengono pure impugnati dalle società Montana Nuova, Arpedil e Marsia, che insorgono anche contro altre due provvedimenti del Comune (n.13 del 24.1.2002 e n.31 del 2.3.2002).

Le società ricorrenti, dopo aver ricordato in punto di fatto le varie fasi della vicenda relative ai rapporti con l'Amm.ne separata, contestano la validità del verbale di consegna del 30.10.1996 di strade e piazze dalla soc. Marsia all'Amm.ne separata nel rilievo che la Marsia non aveva più la disponibilità di detti beni.

Inoltre il presupposto della natura demaniale civica e quindi pubblica di strade e piazze è venuta meno a seguito dell'annullamento da parte della Corte d'Appello di Roma delle sentenze commissariali del 1998, il che inficia le delibere impuginate.

Le strade e le piazze del comprensorio Marsia sono tuttora nella disponibilità del Consorzio di Marsia che gestisce tutti i servizi descritti nello schema di convenzione approvato con la delibera n.16.

Il Comune e l'Amm.ne separata, per poter assumere i servizi di cui alla ricordata convenzione avrebbero dovuto acquisire la disponibilità giuridica e materiale di strade e piazze, acquistando i relativi diritti dalla soc. Montana Nuova, subentrata in tutti i diritti della soc. Marsia.

La delibera n.29/2001 dell'Amm.ne separata, in cui questa riconosce di non essere dotata di idonea struttura per svolgere il servizio di manutenzione e pulizia di strade e piazze e di sgombero neve, è in

contraddizione con lo schema di convenzione approvato con la delibera n.16/2001, in cui tale servizio veniva assunto dall'Amm.ne separata.

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Si denuncia poi il vizio di eccesso di potere della delibera di Giunta n.31 del 2.3.2000, con cui si è stabilito di attivare il servizio di sgombero neve dal 20 marzo al 30 aprile 2002, atteso che la soc. Montana Nuova ha già provveduto all'epletamento di detto servizio.

Gli atti impugnati si pongono in violazione della delibera del Consiglio regionale n.122/19 del 1979 che, approvando la variante del p.r.g. del Comune di Tagliacozzo, ha prescritto che il Comune fosse sollevato dall'onere della realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie del comprensorio di Marsia.

Si torna, poi, a contestare la delibera n.29/2001 dell'Amm.ne separata nella parte in cui ritiene la validità del verbale di consegna del 30.10.1996.

Si censurano, poi la deliberazione appena citata e la deliberazione 2.3.2001, n.31 del Comune di Tagliacozzo nella parte in cui richiedono ai consorziati un impegno a sostenere gli oneri relativi allo svolgimento dei servizi da espletare.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Tagliacozzo e l'Amm.ne separata che contrastano con vari argomenti le tesi esposte ex adverso, chiedendo conclusivamente che il ricorso sia respinto.

Ulteriore memoria in data 4.1.2003 ha depositato il Comune.

Ric. N. 297/2002

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Le deliberazioni n.13/24-1-2002 e n.31/2-3-2002 del Comune di Tagliacozzo vengono impugnate anche dal Consorzio di Marsia che prospetta, in buona sostanza, censure identiche a quelle di cui al precedente ricorso n.261/2002, cui si rinvia.

Anche nel presente giudizio si sono costituiti il Comune e l'Amm.ne separata, mentre molti dei soci del Consorzio di Marsia sono intervenuti per opporsi all'accoglimento del ricorso.

Le cause tutte di cui innanzi sono state passate in decisione nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2003.

DIRITTO

I ricorsi specificati in epigrafe vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia, stante la unitarietà della vicenda sotto ogni profilo.

1. Il ricorso n.156/1999 è stato proposto dalla soc. Montana Nuova s.r.l. e dal Consorzio di Marsia. Ciò detto, va rilevato che la legittimazione ad agire della soc. Montana Nuova deve intendersi riferita all'atto impugnato (n.22/5-12-1998) alla parte in cui dispone la reintegra del 60% degli impianti scioviari, mentre la legittimazione ad agire del Consorzio attiene alla parte dell'atto che dispone la reintegra di strade e piazze.

Ciò chiarito, il ricorso in esame merita accoglimento relativamente all'impugnativa proposta dalla soc. Montana Nuova per gli impianti scioviari, mentre va dichiarato inammissibile per quanto concerne il Consorzio di Marsia.

L'atto impugnato, nei limiti di cui sopra, è illegittimo in quanto

assunto in esecuzione della sentenza 12.8.1998, n.46 del Commissario reg.le agli usi civici dell'Aquila, sentenza non definitiva e comunque sospesa nei suoi effetti dalla Corte d'Appello di Roma.

Avverso detta sentenza commissariale era stato proposto reclamo sia dalla soc. Montana Nuova s.r.l. (con atto notificato il 7, 8 e 9 ottobre 1998), sia dal Consorzio di Marsia (con atto notificato il 9, 12 e 13 ottobre 1998), con richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza, per cui appariva doveroso da parte dell'Amm.ne separata, cui erano stati notificati gli atti di reclamo suindicati, attendere la pronuncia della Corte d'Appello di Roma.

Quest'ultima si pronunciava sui reclami con ordinanze nn. 1 e 3 del 14.1.1999, depositate il 17-2 successivo, con le quali si statuiva la sospensione degli effetti della sentenza commissariale.

Se nel momento in cui il provvedimento impugnato, datato 5.12.1998, poteva apparire legittimamente assunto in esecuzione della pronuncia commissariale, detta legittimità è sicuramente venuta meno per gli eventi sopravvenuti, in base ai quali l'Amm.ne separata avrebbe dovuto provvedere, retrocedendo dalla volontà espressa, ad annullare in via di autotutela l'atto impugnato, quanto meno per la presa in carico degli impianti scioviari, il che, non essendo avvenuto, ha costretto i ricorrenti a chiederne la caducazione in sede giurisdizionale, caducazione che non può, dunque, non essere pronunciata, ma solo nei limiti dell'interesse della società Montana Nuova.

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Per quanto concerne il Consorzio di Marsia, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto l'illegittimità dell'atto impugnato, nella parte in cui dispone la presa in carico di strade e piazze, viene denunciata da chi non è più titolare di tali beni, ceduti dalla soc. Marsia all'Amm.ne separata con il verbale di consegna del 30.10.1996, in virtù dell'art.9 del contratto del 1961, che disponeva l'obbligo del trasferimento di tali beni, decorsi trentacinque anni, all'Amm.ne separata.

Di tale verbale di consegna, comunque, si dirà più estesamente nella trattazione dei ricorsi che seguono.

In ragione di tale verbale di consegna, l'atto impugnato appare ultroneo e il motivo della sua adozione può spiegarsi solo in funzione di pronuncia giudiziale, costituente ulteriore e più autorevole titolo di legittimazione dell'avvenuta riconsegna delle opere infrastrutturali in esame.

Per quanto concerne la soc. Montana Nuova, si osserva che la natura assorbente dei rilievi sopra formulati, può esimere il Collegio da qualsiasi altra considerazione, anche se appare non ultroneo rilevare che la soc. Montana Nuova è l'unico soggetto titolare delle concessioni di esercizio degli impianti sciistici, per cui è ad essa che compete – così come rilevato con il primo motivo di ricorso – il diritto-dovere di provvedere, per legge, al funzionamento, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; dette concessioni non risultano revocate, per cui non si comprende come possa altro

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

soggetto provvedere alla gestione di detti impianti.

Il ricorso 156/1999 va, dunque, accolto in parte e in parte va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Consorzio.

Ric. N.713/1999

2. Con ricorso notificato il 28.9.1999, la soc. Montana Nuova impugna la deliberazione n.41 del 25.6.1999 con cui il Consiglio comunale di Tagliacozzo ha preso atto della situazione giuridico-amministrativa del comprensorio di Marsia quale risultante dalla ricognizione esposta nella proposta al riguardo formulata dalla Giunta municipale, stabilendo di assumere le iniziative conseguenti, compresa l'azione petitoria onde far riaffermare la proprietà del Comune e dell'Amm.ne separata (A.S.) sui beni che dovevano essere (e sono stati) ritrasferiti dalla soc. Marsia all'Amm.ne separata, in virtù dell'art.9 del contratto di vendita del 1961 mediante verbale di consegna del 30.10.1996.

La deliberazione suindicata viene censurata nella parte in cui il Comune dà una lettura limitativa della portata del contratto per Notaio Battaglia del 1989, affermando che "la cessione di terreni prevista dall'art.1 del contratto Battaglia riguarda solamente ed esclusivamente i beni immobili che in esso sono specificamente previsti ed elencati" e che "la cessione della posizione giuridica della cedente soc. Marsia in favore dell'acquirente soc. Montana Nuova, prevista dall'art.2 del contratto Battaglia (cessione ritenuta valida ed efficace dal c.d. Lodo Spera del 18.6.1992)attiene solo ai diritti scaturenti in favore della soc. Marsia dall'art.4 del contratto Napoletano del 1961 (obblighi di non

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

fare a carico dell'Amm.ne separata, per la durata di 35 anni)''.

2.1. In proposito, si può rilevare preliminarmente che l'atto impugnato in parte qua, avendo natura meramente ricognitiva, non ha in sé un vero e proprio contenuto provvedimentale, con l'effetto che in tale atto non sarebbe possibile individuare una lesione concreta e attuale della sfera giuridica della soc. ricorrente, lesione che si attualizzerà nel momento in cui tale atto viene assunto a presupposto di successivi concreti provvedimenti lesivi.

2.2. Ritiene utile, tuttavia, il Collegio di esprimere fin da ora il proprio avviso in ordine alla vicenda, tenuto conto del potere che il giudice amministrativo ha, ex art.8 L.1034/1971, di decidere, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti soggettivi la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

In ordine alla portata del contratto Battaglia e conseguentemente del verbale di riconsegna dei beni del 30.10.1996 dalla soc. Marsia all'Amm.ne separata si sono avute pronunce di diversi organi: lodo Spera del 1992, lodo De Matteis del 1994; ordinanza 468/2000 del Tribunale di Avezzano; conclusioni P.G. nella sentenza n.9/2001 della Corte d'Appello di Roma; ord. 28/02 del Tribunale di Avezzano.

- Con il lodo Spera è stato ritenuto illegittimo il rinnovo della concessione in favore della Soc. Europing, perché disposto in violazione dei diritti di esclusiva ceduti dalla soc. Marsia alla soc. Montana Nuova. Detto lodo considera cessione di diritti la

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

dichiarazione della soc. Marsia di surroga della soc. Montana nei diritti da essa vantati (che sono poi i diritti di esclusiva di cui all'art.4 dell'atto Napoletano), posto che quando fu stipulato l'atto Battaglia gran parte delle prestazioni previste nell'atto Napolitano erano state già eseguite.

- Di cessione di alcuni ben individuati diritti si parla anche nel lodo De Matteis del 19.7.1994 (vendita dei terreni attraversati dagli impianti sciistici già realizzati e cessione del diritto di esclusiva di cui all'art.4 del contratto Napolitano del 1961).

- Con l'ordinanza 468/2000 il Tribunale di Avezzano nega il diritto dell'Amm.ne separata alla restituzione dei beni da parte della soc. Montana, in quanto l'obbligo di restituzione di tali beni gravava sulla soc. Marsia, che di tali beni (che non vengono tuttavia, nella specie, individuati) si è spogliata in favore della soc. Montana Nuova.

- Nella sentenza n.9/2001 della Corte d'Appello di Roma, il P.G. assume che dagli atti di causa non emergerebbe la adempiuta effettiva restituzione dei beni (strade, piazze, impianti e terreni) da parte della soc. Marsia, che all'epoca del c.d. verbale di consegna (30.10.1996) non aveva più la disponibilità giuridico-materiale dei beni in questione.

- Con l'ordinanza 28/2002, il Tribunale di Avezzano, pur dichiarando la nullità della citazione dell'Amm.ne separata per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, rilevava che la soc. Marsia non ha ceduto interamente la propria posizione contrattuale alla Montana Nuova.

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Con il contratto Battaglia del 1989, infatti, la soc. Marsia ha venduto alla Montana Nuova i beni immobili indicati nell'art.1, alla pagina rustica 8275 dello stesso contratto e con l'art.2 del medesimo contratto la Soc. Marsia ha soltanto dichiarato di surrogare la soc. acquirente nei diritti vantati nei confronti del Comune di Tagliacozzo – A.S. e nascenti dall'art.4 del contratto Napoletano del 1961 specie per quanto riguarda il diritto per la durata di 35 anni dalla data del detto atto di realizzare in esclusiva in determinate zone costruzioni e attrezzature sportive in genere, ma non nelle altre obbligazioni indicate nell'art.9 del contratto del 1961.

Da quanto esposto si deve dedurre che tutti gli altri immobili del comprensorio turistico (comprese strade e piazze) sono rimasti nella disponibilità giuridica della soc. Marsia, per cui il verbale di riconsegna di tali beni in data 30.10.1996 dalla soc. Marsia all'Amm.ne separata deve ritenersi pienamente valido, quanto meno sotto il profilo giuridico.

I pronunciamenti innanzi ricordati e che vengono citati dalla ricorrente a supporto delle proprie tesi, lungi dal supportare tali tesi, posto che ad essi si fa dire ciò che non dicono, non scalfiscono la asserita validità del verbale del 30.10.96, e, se anche non v'è stata una restituzione effettiva e materiale dei beni, ciò che rileva è il valore giuridico di detto verbale, che è stato sottoscritto dalle parti in attuazione dell'art.9 del contratto Napoletano e che nessuna Autorità ha annullato o invalidato.

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Non può, quindi, sostenersi in modo equivoco la tesi di una successione universale in tutti i diritti della soc. Marsia da parte della soc. Montana, che-ripetesi-ha acquistato:

- a) i beni indicati nell'art.1 – pagina rustica 8275 – del contratto Battaglia 1989;
- b) i diritti di esclusiva di cui all'art. 4 del contratto Napoletano 1961, di durata trentacinquennale a far data dal contratto del 1961;
- c) gli impianti scioviari (n.3), che sono stati acquistati con fattura n.6/7-7-1989, modalità questa di acquisto propria degli impianti di risalita, che sono beni mobili non soggetti a registrazione (il che resterebbe confermato dalla voltura disposta dal Comune di Tagliacozzo delle concessioni di esercizio degli impianti in favore della soc. Montana Nuova).

Per le ragioni che precedono il ricorso 713/1999 va accolto nei limiti di cui sopra, nel senso che alla soc. Montana Nuova, contrariamente a quanto preteso, deve riconoscersi la titolarità dei soli beni indicati alle precedenti lettere a), b) e c), con esclusione quindi di tutti gli altri immobili rimasti in proprietà della soc. Marsia e da questa consegnati all'Amm.ne separata con verbale del 30.10.1996.

Ric. N.91/2001

3. Con il presente ricorso, notificato il 26.1.2001, il Consorzio di Marsia impugna la deliberazione del Consiglio comunale di Tagliacozzo del 3.11.2000, n.71, di estensione del perimetro di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, inserendo nelle zone comprese

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

nel perimetro la località denominata “Marsia”.

3.1 Giova preliminarmente rammentare che il Consorzio di Marsia è un’associazione di fatto costituita dalla soc. Marsia tra i proprietari di terreni del comprensorio di Marsia (che sono stati costretti ad aderirvi in virtù di apposita clausola inserita nei singoli atti di compravendita di lotti), con lo scopo di provvedere alla gestione, nonché alla costruzione e ripristino delle opere indicate nell’art.2 dello Statuto (le opere stradali, quelle per la distribuzione dell’alimentazione idrica e per la regolazione del deflusso delle acque e del loro smaltimento, quella della distribuzione dell’energia elettrica ed in generale tutte le opere ed attività collettive interessanti le zone del comprensorio).

3.2 L’art.3 dell’atto costitutivo del Consorzio e l’art.2 dello Statuto non prevedono una durata temporalmente limitata dell’ente (“la durata del Consorzio non è determinata”), pur, tuttavia, ne individua lo scioglimento o cessazione nel momento in cui “i suoi scopi potranno essere attuati da un qualsiasi altro ente”.

3.3. Giova ancora chiarire che le opere infrastrutturali realizzate dalla soc. Marsia sono state consegnate al Consorzio il 21.12.1972 sotto il profilo dell’affidamento in gestione, il che qualifica la posizione del Consorzio con quella di un semplice detentore alieno nomine degli immobili, senza che sia stato mai mutato il titolo e senza che sia mai stata fornita prova di ciò, ai sensi dell’art.1141 C.C..

3.4 Ciò premesso, va rilevato che il ricorso è inammissibile per diverse ragioni. Non può trascurarsi in primis l’esame della eccezione relativa

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

al difetto di legittimazione del Consorzio ad agire, prospettata dalla difesa del Comune, per non avere il Consorzio più alcun titolo a ingerirsi della gestione dei beni di cui è causa, avendo la Soc. Marsia restituito all'Amm.ne separata i beni rimasti in sua proprietà con il verbale del 30.10.1996.

Sulla esistenza e sul valore giuridico di detto verbale si è già detto in occasione dell'esame del ricorso 713/1999, per cui si rinvia alle argomentazioni ivi svolte, in base alle quali non può che ritenersi fondata l'eccezione mossa, il che comporta l'inammissibilità del ricorso.

3.5 L'impugnativa, inoltre, appare inammissibile anche per difetto d'interesse.

Ai sensi dei ricordati artt.3 e 2 dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio, l'attività consortile, di cui, come visto, non era stabilita in via preventiva la durata, era attività destinata a cessare nel momento in cui un qualsiasi altro ente si fosse proposto ad erogare i servizi erogati dal Consorzio.

La costituzione del Consorzio, in base alle due richiamate disposizioni, doveva e deve, dunque, intendersi come costituzione di un organismo temporaneo, con funzioni di mera supplenza rispetto a quelle proprie di altri enti istituzionalmente deputati a svolgere i compiti che l'ente consortile si è dato.

Con siffatta esplicita volontà si incontra e collima l'atto che viene oggi del tutto contraddittoriamente impugnato, anche se trattasi di

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

deliberazione che provvede in ordine ad uno solo dei servizi, il che non rileva, posto anche che a tale provvedimento, assunto il 3.11.2000, ha fatto seguito, a breve distanza, in data cioè 29.3.2001, altro deliberato del Comune di approvazione di una convenzione con l'Amm.ne separata per lo svolgimento di tutti i servizi pubblici all'interno del comprensorio di Marsia.

La determinazione impugnata si inserisce, pertanto, nell'ambito di un disegno unitario e globale, teso a valorizzare da parte del Comune, quale ente esponenziale della intera collettività locale, le funzioni pubbliche che ad esso istituzionalmente competono, decidendo di svolgere i servizi pubblici nell'area de qua, in cui è insediata un'estesa collettività, rimediando, in particolare, al grave degrado complessivo di tale comprensorio, lamentato oltre che dal Comune, dagli interventori ad opponendum (che parlano di incuria e abbandono e che affermano di non essere più in grado di sopportare i “giugulatori oneri consortili”).

3.6 Per quanto concerne, poi, in particolare, il servizio di nettezza urbana, anche a voler prescindere da ogni questione circa la proprietà, il possesso o la detenzione delle opere infrastrutturali del comprensorio Marsia (che sono, comunque, di interesse pubblico, secondo quanto riconosciuto e convenuto con conciliazione omologata dal Commissario per gli usi civici con ordinanze 19.7.1968, n.126 e 1.4.1971, n.147 e approvata con decreto M.A.F. 22.9.1971), giova precisare come la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti

urbani assumono, nei riflessi dell'igiene, dell'economia e del decoro, carattere di interesse pubblico (art.1 L.20.3.1941, n.366) e che tali servizi competono ai Comuni i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa, ai sensi del T.U. 2578/1925, direttamente o mediante concessione (art.9 L.366/1941 citata).

Anche sotto quest'ultimo profilo, pertanto, il Consorzio non ha titolo per opporsi alla deliberazione impugnata che, in quanto tesa allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale da parte dell'Ente locale a ciò istituzionalmente preposto, priva di per sé il Consorzio dell'interesse ad agire, interesse carente anche – come detto – ex artt 2 e 3 dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio stesso.

La rilevata inammissibilità del ricorso per le ragioni innanzi evidenziate può esimere il giudicante dall'esame dell'eccezione formulata in termini generici dal Comune e dagli interventori ad opponendum, di inammissibilità dei ricorsi del Consorzio Marsia per essere state annullate le delibere assembleari di nomina del rappresentante del Consorzio stesso dal Tribunale di Roma, sez III, con sent. 14.9.2002, n.34837.

Ric. N. 292 e 300/2001

4. Con i ricorsi 292/2001 e 300/2001, il primo proposto dalle soc. Montana Nuova, Arpedil e Marsia, il secondo proposto dal Consorzio di Marsia viene impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Tagliacozzo del 29.3.2001, n.16, di approvazione di una convenzione tra il Comune di Tagliacozzo e l'Amm.ne separata della Montagna

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

Curio per lo svolgimento di servizi pubblici all'interno del comprensorio di Marsia; le impugnative si rivolgono anche avverso l'atto ritenuto presupposto n.41/1999 (già impugnato con distinti ricorsi n.713/99 e 788/99 dalla soc. Montana Nuova e dal Consorzio), mentre l'impugnativa del Consorzio di Marsia (ric. 300/2001) si rivolge anche avverso l'atto n.71/3-11-2000, già contestato con il ricorso n.91/2001, appena esaminato.

4.1. Ciò premesso, le impugnative proposte devono ritenersi inammissibili sotto diversi profili, in primo luogo sotto il profilo del difetto di legittimazione ad agire, essendo state trasferite strade e piazze del comprensorio di Marsia all'Amm.ne separata con il verbale di consegna del 30.10.1996 e non comprendendosi comunque l'autonomo interesse delle tre società proponenti il ricorso 292/2001.

Si rileva, inoltre, che l'atto n.16/2001 oggetto dei ricorsi suindicati è atto di natura chiaramente programmatica, tanto che è lo stesso Consiglio comunale a definire testualmente "mero atto di indirizzo" la proposta formulata dalla Giunta municipale, il che resta avvalorato sia dalla precisazione che "alla concreta attivazione dei servizi previsti nello schema di convenzione allegato alle suddette proposte si procederà con successivi e separati atti", sia dalla circostanza che in ordine alla proposta non è stato espresso, tra l'altro il parere contabile del Responsabile del servizio, non comportando la proposta stessa, allo stato, alcun impegno di spesa.

L'atto impugnato, insomma, non è idoneo nell'immediato ad arrecare

alcuna concreta e attuale lesione delle posizioni soggettive dei ricorrenti, lesione che si attualizzerà nel momento in cui i singoli servizi dovessero essere attivati, a seguito dell'adozione di singoli atti di organizzazione degli stessi, con l'assunzione dei conseguenti oneri finanziari.

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

4.2 Altro profilo di inammissibilità dei ric. 292 e 300/2001 risiede nel difetto d'interesse, già evidenziato (vedi precedente punto 35) a proposito del ricorso n.91/2001, in base alle esplicite disposizioni di cui agli artt.3 e 2 dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio, che non si può far finta di ignorare e che non possono essere ignorate, ovviamente dalle soc. ricorrenti, posto che è stata proprio la soc. Marsia ad attivarsi per la costituzione dell'Ente consortile e per l'inserimento di tali norme negli atti costitutivo e statutario.

Nel momento, in cui, dunque, l'ente locale, istituzionalmente preposto alla cura degli interessi pubblici relativi ai diversi servizi indicati nell'atto n.16/2001, servizi tutti corrispondenti a quelli per i quali il Consorzio era stato costituito, manifesta la volontà di provvedere globalmente alla gestione degli stessi, non si comprende l'ostilità dimostrata, che- ripetesì – contrasta con precise disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto consortile.

Allorché si è prevista la cessazione del Consorzio ove e nel momento in cui un qualsiasi altro ente avesse inteso di erogare i servizi previsti nell'art.2 dello Statuto, non si è fatta alcuna questione circa la proprietà privata o pubblica dei terreni e delle opere realizzate e da

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

realizzare (strade, piazze, ecc), in funzione dei servizi da erogare al complesso residenziale (illuminazione, acqua, fognature, ecc.), riconoscendosi implicitamente nella previsione di cui alle norme suindicate il carattere di interesse pubblico dei servizi in questione, carattere che si ritiene non possa essere posto in alcun dubbio.

Questioni proprietarie non possono, pertanto, essere oggi prospettate per ostacolare l'intervento organico e responsabile dell'ente locale, titolare dei poteri istituzionali in materia di servizi pubblici, soprattutto quando l'espletamento di detti servizi interessa una vasta area del territorio comunale, che vede ivi insediata una numerosa collettività.

Se, nella specie, si fosse seguito ritualmente l'articolato procedimento di cui all'art. 28 L.U. 1150/1942 in tema di approvazione di piani di lottizzazione, con la stipula di convenzione contenente l'esplicito impegno relativo alla cessione al Comune delle opere infrastrutturali di urbanizzazione di cui alla L.847/1964 (così come accade per ogni lottizzazione: e anche il comprensorio Marsia è una lottizzazione), una volta realizzate, non si sarebbe nella situazione attuale di marasma nei rapporti con il Comune.

In ogni caso deve dirsi che l'intento di accollare ad altro ente la gestione dei servizi pubblici è chiaramente desumibile dalle norme ricordate dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio, nonché dallo stesso art.9 del contratto Napoletano 1961 che prevedeva, appunto, il trasferimento in proprietà al Comune, dopo trentacinque anni, di tutte le strade e piazze ovunque costruite, di cui la soc. Marsia

fosse ancora eventualmente proprietaria, unitamente agli impianti sportivi che diventeranno di proprietà del Comune e della soc. in ragione del 60%, il primo, e del 40%, la seconda.

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

4.3 V'è di più!

Come già ricordato in occasione dell'esame del ric. 91/2001, le opere infrastrutturali del comprensorio sono comunque di interesse pubblico (e quindi legittimano l'intervento dell'ente cui è demandata la cura dei relativi interessi pubblici), così come riconosciuto con la conciliazione omologata con due ordinanze del Commissario per gli usi civici e approvata dal Ministero Agricoltura e Foreste (MAF) con decreto del 1971.

Non va dimenticato che al fine di ritenere l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento l'uso pubblico, da parte di un numero, cioè, indeterminato di persone, l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del Comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della P.A. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica; per converso, non è elemento decisivo l'inclusione o la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva di tale elenco (Corte Cass. Civ., Sez.II 7.4.2000, n. 4345).

4.4. I ricorsi sono comunque anche infondati nel merito.

A prescindere dal fatto che dalle varie sentenze del G.O. intervenute nella vicenda si traggono conclusioni ad usum delphinis che non sono

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

assolutamente legittimate (vedasi, ad esempio, la sentenza n.18/2000 della Corte di Appello di Roma che, in relazione alla sentenza del Commissario per gli usi civici n.46/1998, dichiarando il difetto di giurisdizione, avrebbe negato valore giuridico al verbale di consegna del 30.10.1996; la sentenza n.468/2000 del Tribunale di Avezzano e il lodo Spera cui si è fatto cenno nell'esame del ric. 91/2001), v'è da ribadire (ric. 292/2001) che la natura non pubblica delle strade e piazze di Marsia, in forza delle sentenze nn.17 e 18 della Corte d'appello di Roma, sezione usi civici, non esclude il carattere d'interesse pubblico di tali opere e la legittimazione del Comune di provvedere alla loro gestione e ciò, senza tener conto, della validità del verbale di consegna del 30.10.1996, di cui già si è detto a proposito della deliberazione del ric.713.

Qui giova precisare che la Corte d'Appello di Roma, dichiarando il difetto di giurisdizione del Commissario reg.le per gli usi civici nella sentenza n.46/1998, non ha affatto negato implicitamente validità al verbale del 30.10.1996: questo documento, fino a che non venga annullato da una sentenza di un'Autorità giudiziaria (che finora non v'è stata), è documento valido ed efficace, che non vale a porre nel nulla la unilaterale e inefficace validità di recesso espressa dalla soc. Marsia, posto che occorre nella specie il reciproco consenso delle parti.

4.5 Infondato è anche il secondo rilievo.

Il Consiglio regionale, con atto n.122/19 del 1981 (di approvazione di

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

variante al p.r.g.), richiamato in termini distorti, ha prescritto che per la zona di Marsia fosse sottoscritta tra Comune e Consorzio una convenzione che sollevasse “integralmente il Comune dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”, il che è avvenuto, a prescindere dalla mancata sottoscrizione della convenzione, posto che le opere di urbanizzazione sono state realizzate dal Consorzio. Il Comune, con l’atto impugnato, intende ora provvedere solo alla loro corretta, economica ed efficiente gestione per rimediare al lamentato degrado del comprensorio di fronte al quale il Comune non può restare inerte.

4.6 De tutto inconsistente è il terzo motivo, atteso che correttamente il Comune si è posto il problema, con l’art.11 dello schema di convenzione, di definire, prima dell’attivazione dei servizi, i rapporti con i soggetti che possano rivendicare diritti sul comprensorio di Marsia.

4.7 Quanto alla dedotta illegittimità dell’atto per la mancata previsione degli oneri finanziari, si rinvia alle considerazioni svolte in ordine alla natura programmatica dell’atto stesso.

4.8 Secondo il Consorzio di Marsia (ric. 300/2001) l’atto n.16/2001, avendo quale presupposto il provvedimento n.41/1999 è illegittimo per illegittimità derivata da quest’ultimo atto, che avrebbe dato esecuzione alla sentenza commissariale n.46/1998, poi sospesa e annullata dalla Corte d’Appello di Roma.

Così non è, posto che l’atto n.41 riposa anche sulla asserita validità del

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

verbale di riconsegna dei beni avvenuta in data 30.10.1996.

4.9 Quanto all'asserita illegittimità derivata dalla delibera di Consiglio comunale n.71/2000, impugnata con ric. 91/2001, a prescindere dalla riconosciuta legittimità dell'atto che si assume presupposto (vedi precedente ric.91/2001), non si comprende come l'atto n.16/2001, che è atto generale d'indirizzo, possa essere inficiato per illegittimità derivata dal provvedimento n.71, che è atto particolare (di estensione del servizio di raccolta dei rifiuti) e non è affatto in rapporto di presupposizione con quello odiernamente impugnato.

4.10 Quanto alla dedotta violazione dell'art.7 L.241/1990 da parte della deliberazione n.16/2001, si rammenta che la natura di atto di programmazione sottrae l'atto stesso, ex art.13 L.241/1990, all'applicazione delle disposizioni contenute nel capo III della legge: dell'atto n.42 del 16.3.2001, con cui si è disposta in concreto l'attivazione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani in località Marsia si è data, invece, comunicazione al Consorzio, assegnando ad esso trenta giorni di tempo per la presentazione di memorie, ex art.10 della legge, onde poi assumere le definitive determinazioni.

4.11 Col secondo rilievo si torna a ribadire degli effetti delle sentenze n.17 e 18/2000 della Corte d'Appello di Roma, effetti che non hanno inciso e non incidono sul verbale di consegna del 30.10.1996; in ogni caso, a prescindere da ogni questione proprietaria, il Comune non può essere inibito dal prestare i servizi pubblici che ad esso compete di gestire in quanto rientranti nei suoi fini istituzionali e in quanto,

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

comunque, tale offerta di servizi risulta espressamente prevista dalle norme (art.3 e 2) più volte richiamato dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio.

4.12 Da disattendere è anche il rilievo relativo alla mancanza di una motivazione in ordine all'interesse pubblico ad assumere da parte del Comune l'onere della gestione dei servizi pubblici relativi al comprensorio di Marsia.

In proposito è sufficiente rilevare che non v'è necessità di motivare l'atto in questione, trattandosi di gestire servizi pubblici che il Comune ha il diritto e il dovere di gestire e la cui cura non può essere lasciata ai privati per gli evidenti riflessi igienico-sanitari e d'ordine pubblico, atteso che i servizi in questione interessano un'ampia porzione del territorio comunale e una consistente quota di popolazione.

Il provvedimento impugnato richiama, comunque, precedenti atti con cui si erano esternate le ragioni dell'intervento comunale.

4.13 Si deduce, infine, la violazione dell'art.30 del D.Leg.vo 267/2000, che consente la stipula di convenzioni tra enti locali per la erogazione di servizi comuni. Anche tale censura va disattesa in quanto lo schema di convenzione contiene tutti gli elementi indicati dal 2° comma della norma: fine (svolgimento coordinato dei servizi pubblici all'interno del comprensorio di Marsia); durata (art.14 Conv.); forme di consultazione (art.13); rapporti finanziari (art.7, in base al quale le spese dei servizi di cui agli artt. 1 e 2 sono a carico del Comune, mentre le spese dei servizi di cui agli artt. 3,4 e 5 sono a

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

carico dell'A.S.).

4.14 Con atto di motivi aggiunti il Consorzio di Marsia impugna due atti dell'A.S. (del . del Comitato esecutivo n.29/2-12-2001 e n.1/19-1-2000) relativi all'attivazione del servizio di manutenzione strade e di sgombero neve in località Marsia.

Anche siffatto atto di ricorso integrativo deve essere ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione e d'interesse, ex artt. 3 e 2 dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio.

4.15 Infondati sono tutti i motivi di illegittimità derivata dalla illegittimità delle delibere n.16/2001 e n. 41/99, ritenute legittime.

4.16 Quanto ai dedotti vizi di legittimità propri delle impugnate determinazioni, se ne rileva anche l'infondatezza nel merito.

Nessuna violazione dell'art.7 L.241 è ravvisabile nella specie, in quanto la partecipazione al procedimento è stata garantita mediante la comunicazione di avvio del procedimento, avvenuta con lettera del 13.12.2001, n.85, notificata il 15.12.2001, con cui è stato assegnato il termine di 20 gg. per l'esercizio delle facoltà previste dall'art.10. Poiché il termine assegnato è decorso inutilmente, l'ente, con atto n.1 del 19.1.2002 ha assunto le definitive determinazioni in merito, confermando l'attivazione del servizio pubblico di manutenzione e pulizia, nonché di sgombero della neve dalle strade.

In proposito, giova precisare che non rileva la circostanza che con l'atto 2.12.2001 si sia deliberato già di attivare il servizio, stabilendo contestualmente di dare comunicazione dell'avvio del procedimento,

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

sia perché al privato s'è offerto lo spazio temporale di partecipare effettivamente al procedimento, sia perché con l'atto suindicato si è espressamente statuito di rinviare ogni definitiva determinazione alla presentazione di memorie e deduzioni da parte del privato, con che il ruolo partecipativo è stato concretamente garantito.

4.17 Con il secondo motivo aggiunto si torna a contestare la validità del verbale di consegna del 30.10.96 e a ritenere comunque erroneo il presupposto della natura pubblica delle strade e piazze del comprensorio; si tratta di motivo, in ordine al quale già ampiamente si è detto al precedente punto 2.2, e alle considerazioni ivi sviluppate.

4.18 Nessuna contraddizione infine sussiste tra la deliberazione n.29 dell'A.S. e la convenzione generale approvata con la deliberazione di CC. N.16/2001, con cui, agli artt. 4 e 5 si era previsto che il servizio di manutenzione e pulizia delle strade e di sgombero della neve fosse assicurato dall'A.S..

Poiché questa ha riconosciuto di non essere dotata di una struttura organizzativa propria, correttamente ha stabilito che all'espletamento del servizio provvederà mediante convenzionamento con il Comune di Tagliacozzo, cui viene trasmesso uno schema di convenzione per le conseguenti determinazioni.

4.19 Altrettanto correttamente l'A.S. ha preteso dai privati consorziati un formale impegno a sostenere pro-quota le spese relative; non si comprende ove sia l'illegittimità di una tale statuizione.

Conclusivamente i ricorsi 292 e 300/2001 sono inammissibili e

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

comunque infondati.

Ric. N.261/2002

5. Con il presente ricorso la Società Montana Nuova, Arpedile e Marsia impugnano anch'esse le delibere del Comitato esecutivo dell'A.S. n.29/2001 e n.1/2002, oltre che le delibere del Comune n.13 del 24.1.2002 (di approvazione dello schema di convenzione con l'A.S. per la gestione del servizio di manutenzione strade e sgombero neve nel comprensorio di Marsia) e n.31 del 2.3.2002 ad oggetto la determinazione dell'effettivo inizio del servizio di sgombero neve per il periodo 20.3.2002/30.4.2002.

5.1 Anche per la presente impugnativa deve ribadirsi il profilo di inammissibilità per difetto di legittimazione e d'interesse, già evidenziato a proposito del ricorso 292/2001, per cui si rinvia alle argomentazioni svolte al precedente punto 4.2.

5.2 Nel merito il ricorso è comune anche infondato, in quanto, per quel che riguarda i primi due motivi, che attengono alle questioni proprietarie, si torna a dedurre equivocamente il difetto di valore giuridico del verbale di consegna del 30.10.1996, di cui più volte si è detto (vedi precedente punto 2.2).

Qui si vuole solo aggiungere che se fosse vero che la Soc. Montana Nuova è subentrata in tutti i diritti vantati dalla Soc. Marsia (il che – come visto – non è stato), non si comprende la presenza nel presente giudizio della soc. Marsia.

5.3 Ad affermare la legittimità delle deliberazioni inerenti l'assunzione

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

e la gestione del servizio pubblico di manutenzione delle strade e sgombero neve, che rientra tra i servizi che la legge qualifica di esclusiva pertinenza, sul versante della titolarità, della pubblica amministrazione, è sufficiente considerare il diritto di uso pubblico che grava in modo incontestato sulle stesse (in base alla conciliazione più innanzi e più volte richiamata), per cui non è esatto che il verbale di riconsegna costituirebbe “il solo elemento di fatto e di diritto che poteva legittimare l’assunzione dei servizi in argomento da parte delle due amministrazioni locali”.

5.4 In ordine al terzo motivo (contraddittorietà dello schema di convenzione allegato alla del. 29/2001 con gli artt. 4 e 5 dello schema di convenzione generale allegato alla delibera n.16/2001), si rinvia a quanto esposto al precedente punto 4.18.

5.5. Col quarto motivo si lamenta che la deliberazione del 2.3.2002 di attivazione del servizio di sgombero neve dal 20.3 al 30.4.2002 sia stata adottata quando la stagione invernale è ormai terminata. Ciò, come assume il Comune, dovrebbe tranquillizzare, anziché costituire molestia per i soggetti privati, di cui non si intravede quale sia l’interesse leso direttamente e, ciò, a prescindere che l’esigenza di sgombero neve può sussistere, in località montane, anche poco oltre la stagione invernale.

5.6 In ordine poi alla violazione da parte degli impugnati provvedimenti delle norme del P.R.G. del 1981, si è già riferito al punto 4.5, cui si rinvia.

nrg. n. 156-1999
 n. 713-1999
 n. 91-2001
 n. 292-2001
 n. 300-2001
 n. 261-2002
 n. 297-2002

5.7 Del tutto destituito di fondamento è il singolare rilievo secondo cui la soc. Marsia, cui è subentrata l'A.S. con il verbale del 10.10.1996, si sarebbe fusa con l'A.S. in un unico soggetto giuridico; donde viene tratta tale fantasiosa conclusione non si comprende.

5.8 In ordine alla correttezza dell'impegno richiesto dall'A.S. ai consorziati per gli oneri relativi al servizio da espletare si è già pure detto.

Qui va preso solo atto di quanto riferisce il Comune secondo cui le dichiarazioni di impegno sarebbero già pervenute in abbondanza e continuano a pervenire, a riprova che i consorziati sarebbero ben lieti che cessi la "mala gestio" (sic!) del Consorzio, il che sarebbe dimostrato dai numerosi intervenienti ad opponendum nei diversi giudizi, tutti facenti parte del Consorzio Marsia.

Ric. 297/2002

Anche il Consorzio impugna le delibere n.13/24-1-2002 e n.31/2-3-2002 del Comune di Tagliacozzo, proponendo in buona sostanza censure identiche a quelle prospettate con il precedente gravame, per cui si rinvia alle considerazioni tutte innanzi svolte, senza tralasciare di considerare che il ricorso stesso è inammissibile per difetto di legittimazione e d'interesse, come già innanzi rilevato a proposito di precedenti impugnative, in base alle esplicite previsioni degli artt.3 e 2 dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio stesso, che dovrebbe dunque assumere le conseguenti determinazioni in ordine al suo scioglimento, prendendo atto che si sono verificate, così come

nrg. n. 156-1999
 n. 713-1999
 n. 91-2001
 n. 292-2001
 n. 300-2001
 n. 261-2002
 n. 297-2002

osserva la difesa del Comune, le condizioni contemplate dalle due citate disposizioni.

Va ribadito, pertanto, prima ancora della sua infondatezza nel merito, l'inammissibilità dell'azione proposta per difetto di legittimazione e per difetto d'interesse, per il verificarsi delle condizioni suindicate (disponibilità di altro ente ad assumere gli oneri di gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici del comprensorio di Marsia).

Giova, tuttavia, precisare, prima di concludere, a confutazione di quanto asserito a pag.8 del ricorso, che il giudizio intrapreso dall'A.S. non dimostra affatto che la disponibilità delle strade e piazze è ascrivibile al solo Consorzio di Marsia e, ciò, per la semplice ragione che con tale giudizio l'A.S., chiedendo la nullità del contratto del 1961, ha rivendicato la proprietà di tutti i terreni a suo tempo alienati, il che non inficia affatto la validità del verbale del 30.10.1996 di riconsegna della Soc. Marsia all'A.S. delle sole opere di urbanizzazione costituite dalle strade e dalle piazze.

Le spese di tutti i giudizi possono essere equamente compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, così provvede in ordine ad essi:

- accoglie in parte il ricorso 156/1999 per quanto concerne la Soc. Montana Nuova e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione per quanto concerne il Consorzio di Marsia;
- accoglie il ricorso n.713/1999 nei limiti di cui in premessa,

nrg. **n. 156-1999**
n. 713-1999
n. 91-2001
n. 292-2001
n. 300-2001
n. 261-2002
n. 297-2002

annullando entro tali limiti l'atto impugnato;

- respinge il ricorso n.91/2001;
- respinge il ricorso n.292/2001;
- respinge il ricorso n.300/2001;
- respinge il ricorso n.261/2002;
- respinge il ricorso n.297/2002.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2003 con la partecipazione dei magistrati:

Santo	BALBA	- Presidente
Luciano	RASOLA	- Consigliere, relatore
Maria Luisa	DE LEONI	- Consigliere

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL

Il Segretario Generale

(Dott. Giuseppe Lattanzio)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO - L'AQUILA
 A NORMA DELL'ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA
 17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E'
 STATA TRASMESSA A: _____

ADDI' _____

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA